



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 781

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 luglio 2022

INDICE**Commissioni permanenti**8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:*Plenaria (notturna)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 luglio 2022

Plenaria

286^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 23,45.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento 8.42 è stato ritirato e che sono pervenute le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 4.0.3 (testo 2), 4.0.10 (testo 2), 5.2 (testo 3), 7.16 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.73 (testo 2), 7.91 (testo 2), 7.133 (testo 2), 8.5 (testo 2), 8.21 (testo 2), 9.21 (testo 2), 9.28 (testo 2) e 10.12 (testo 2).

Comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 8.1000, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e la proposta di coordinamento formale sul testo Coord. 1, anch'essa pubblicata in allegato.

Alla luce delle richieste di rivalutazione presentate, riammette all'esame gli emendamenti 4.0.2 (testo 2) e 9.14. L'emendamento 4.0.3 (testo 2) è invece dichiarato improponibile, ad eccezione dei commi 1 e 2.

Ricorda poi che nella seduta antimeridiana il rappresentante del Governo ha preannunciato il parere favorevole su una serie di emendamenti condivisi dai Gruppi. L'accordo intercorso tra i Gruppi a seguito delle dimissioni dell'Esecutivo prevede che tutti i restanti emendamenti si intendano ritirati. Per un ordinato andamento dei lavori propone che i relatori esprimano comunque i pareri su tutti gli emendamenti presentati, in modo tale che chi è interessato a intervenire possa farlo.

La Commissione conviene.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1000 dei relatori viene accantonato.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*), anche a nome del relatore Santillo, formula un invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, inclusi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) formula un invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, inclusi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) formula un invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.8 (testo 2), sul quale esprime parere favorevole, e dell'emendamento 3.0.4, del quale chiede l'accantonamento in attesa del parere della Commissione bilancio.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 3.8 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 3.0.4 viene accantonato.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, inclusi gli articoli aggiuntivi, vengono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) invita al ritiro di tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.7, sui quali il parere è favorevole, e dell'emendamento 4.0.3 (testo 2), del quale chiede l'accantonamento in attesa del parere della Commissione bilancio.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.7.

L'emendamento 4.0.3 (testo 2) viene accantonato.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 4, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.2 (testo 3) e ritira l'emendamento 5.3.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) invita al ritiro di tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.2 (testo 3), che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 5, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) invita al ritiro di tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.14, sul quale il parere è favorevole, degli emendamenti identici 6.24 e 6.23, sul quale il parere è favorevole a condizione che vengano riformulati nel senso indicato nel parere della Commissione bilancio, e degli emendamenti identici 6.0.30 e

7.0.30, anch'essi da riformulare nel senso richiesto dalla Commissione bilancio. Dell'emendamento 6.0.1 chiede l'accantonamento in attesa del parere della Commissione bilancio.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Posto in votazione, l'emendamento 6.14 è approvato.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 6.24 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la richiesta del relatore.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) presenta l'emendamento 6.23 (testo 2), pubblicato in allegato, che recepisce la richiesta del relatore.

Gli identici emendamenti 6.24 (testo 2) e 6.23 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e vengono approvati.

L'emendamento 6.0.1 viene accantonato.

I senatori MARGIOTTA (*PD*) e COLTORTI (*M5S*) riformulano, rispettivamente, l'emendamento 6.0.3 e l'emendamento 7.0.30 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Gli identici emendamenti 6.0.3 (testo 2) e 7.0.30 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 6, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Gli emendamenti dei relatori 7.1000 e 7.2000 vengono accantonati.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 7.17 (testo 2), 7.14 (testo 2) e 7.16 (testo 2), sugli emendamenti 7.30, 7.34, 7.44, 7.51 (testo 2), 7.52, sugli emendamenti identici 7.63, 7.64, 7.65, 7.66 e 7.67, sull'emendamento 7.68, sugli emendamenti identici 7.69 e 7.73 (testo 2), sugli emendamenti 7.81, 7.98 (testo 2) e 7.122. Il parere favorevole sull'emendamento 7.121 e sull'emendamento 7.135 è condizionato al fatto che siano riformulati nel senso indicato nel parere della Commissione bilancio. Il parere è infine favorevole sugli emendamenti 7.0.19 (testo 3) e 7.0.22. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.133 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio. Di tutti gli altri emendamenti chiede il ritiro.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 7.12 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.17 (testo 2).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 7.12 (testo 2).

I senatori PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) e MARGIOTTA (*PD*) riformulano, rispettivamente, l'emendamento 7.13 e l'emendamento 7.15 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 7.17 (testo 2).

Con un'unica votazione la Commissione approva gli identici emendamenti 7.17 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.16 (testo 2), 7.12 (testo 2), 7.13 (testo 2) e 7.15 (testo 2).

Viene dunque posto in votazione l'emendamento 7.30, che risulta approvato.

Con un'unica votazione, la Commissione approva poi gli identici emendamenti 7.34 e 7.33.

I senatori VONO (*FIBP-UDC*), RUSPANDINI (*Fdl*), DI GIROLAMO (*M5S*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) riformulano gli emendamenti 7.45, 7.46, 7.47, 7.48 e 7.49 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 7.44.

Gli emendamenti identici 7.44, 7.45 (testo 2), 7.46 (testo 2), 7.47 (testo 2), 7.48 (testo 2) e 7.49 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 7.51 (testo 2) e 7.52.

Con un'unica votazione sono approvati gli emendamenti identici 7.63, 7.64, 7.65, 7.66 e 7.67.

L'emendamento 7.68 è posto in votazione ed è approvato.

I senatori PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) e RUSPANDINI (*Fdl*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 7.70, 7.71 e 7.72 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici agli emendamenti 7.69 e 7.73 (testo 2).

Il presidente COLTORTI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 7.69.

Gli emendamenti identici 7.69, 7.73 (testo 2), 7.70 (testo 2), 7.71 (testo 2) e 7.72 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Il senatore ASTORRE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 7.81 e ritira l'emendamento 7.80.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 7.81, 7.98 (testo 2) e 7.122.

Il senatore ASTORRE (*PD*) riformula l'emendamento 7.121 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso richiesto dalla Commissione bilancio, al quale aggiungono la firma i senatori Ruspandini e Lupo.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'emendamento 10.8 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.121 (testo 2).

Gli emendamenti identici 7.121 (testo 2) e 10.8 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

L'emendamento 7.133 (testo 2) è accantonato.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) presenta l'emendamento 7.135 (testo 2), pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 7.135 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.0.14, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 7.0.19 (testo 3) e 7.0.22.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 7, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento dei relatori 8.1000 viene accantonato.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.2 (testo 2) e 8.11 (testo 2) e sugli emendamenti identici 8.19 (testo 2), 8.20 (testo 2) e 8.21 (testo 2). Il parere favorevole sull'emendamento 8.58 è condizionato al fatto che venga riformulato nel senso indicato dalla Commissione bilancio. Su tutti gli altri emendamenti formula un invito al ritiro.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 8.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.2 (testo 2).

Gli emendamenti identici 8.2 (testo 2) e 8.1 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Viene dunque approvato l'emendamento 8.11 (testo 2).

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 8.23 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.19 (testo 2).

Il senatore BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) riformula l'emendamento 8.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.19 (testo 2).

Gli emendamenti identici 8.19 (testo 2), 8.20 (testo 2), 8.21 (testo 2), 8.22 (testo 2) e 8.23 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Su richiesta del senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) l'emendamento 8.24 viene accantonato.

Viene altresì accantonato l'emendamento 8.30.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), accogliendo l'indicazione del relatore, presenta l'emendamento 8.58 (testo 2), pubblicato in allegato, che, posto in votazione, risulta approvato.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 8, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

L'emendamento dei relatori 9.1000 è accantonato.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.6 (testo 3). Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 9.7, 9.14 e 9.16, a condizione che siano riformulati nel senso richiesto dalla Commissione bilancio. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 9.27 (testo 3), 9.29, 9.30, 9.34, sull'emendamento 9.39, se riformulato nel senso indicato dalla Commissione bilancio, nonché sugli emendamenti 9.42 (testo 2), 9.47 e 9.48 (testo 2). Su tutti i restanti emendamenti formula un invito al ritiro.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 9.6 (testo 3) è posto in votazione e risulta approvato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'emendamento 9.7 (testo 2), pubblicato in allegato, che recepisce la condizione della Commissione bilancio.

L'emendamento 9.7 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) riformula l'emendamento 9.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 9.14 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritira l'emendamento 9.15, sottoscrive l'emendamento 9.12 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.16 (testo 2).

I senatori MARGIOTTA (*PD*) e RUSPANDINI (*FdI*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 9.18 e 9.20 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.16 (testo 2).

Gli emendamenti identici 9.16 (testo 2), 9.17 (testo 2), 9.12 (testo 2), 9.18 (testo 2), 9.20 (testo 2) e 9.21 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il presidente COLTORTI (*M5S*) ritira l'emendamento 9.25 e sottoscrive l'emendamento 9.28 (testo 2).

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) riformula l'emendamento 9.26 (testo 2), in un testo 3, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.27 (testo 3).

Gli emendamenti identici 9.27 (testo 3), 9.28 (testo 2) e 9.26 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

I senatori DI GIROLAMO (*M5S*), COLTORTI (*M5S*) e RUSPANDINI (*FdI*) sottoscrivono l'emendamento 9.29, che, posto ai voti, risulta approvato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 9.30 e lo trasforma in un testo 2, pubblicato in allegato, contenente la parte dell'emendamento 9.30 non assorbita per effetto dell'approvazione dell'e-

mendamento 9.29. Analogamente, il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), previa sottoscrizione, il senatore RUSPANDINI (*FdI*) e il senatore MARGIOTTA (*PD*), previa sottoscrizione, riformulano, rispettivamente gli emendamenti 9.31, 9.32 e 9.33 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.30 (testo 2).

Gli identici emendamenti 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.32 (testo 2) e 9.33 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 9.34, 9.42 (testo 2), 9.47 e 9.48 (testo 2).

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 9.39 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione della Commissione bilancio.

L'emendamento 9.39 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 9, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.7, 10.12 (testo 2) e 10.13, a condizione che sia riformulato nel senso indicato dalla Commissione bilancio. Invita al ritiro di tutti i restanti emendamenti.

I rappresentanti del Governo esprimono parere conforme a quello dei relatori.

I senatori CIOFFI (*M5S*) e COLTORTI (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 10.12 (testo 2).

L'emendamento 10.12 (testo 2) viene momentaneamente accantonato.

L'emendamento 10.7 viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'emendamento 10.13 (testo 2), pubblicato in allegato, che recepisce la condizione della Commissione bilancio.

L'emendamento 10.13 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 10, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Tutti gli emendamenti all'articolo 11, compreso l'articolo aggiuntivo, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Gli emendamenti dei relatori 12.0.1000 e 12.0.2000 vengono accantonati.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.4 (testo 3), 12.6 (testo 3), 12.12 (testo 3) e 12.0.26. Su tutti i restanti emendamenti formula un invito al ritiro.

Il vice ministro MORELLI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento 12.12 (testo 3), in relazione al quale propone una riformulazione.

L'emendamento 12.4 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 12.7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 12.6 (testo 3).

Gli emendamenti identici 12.6 (testo 3) e 12.7 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultato approvati.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) riformula l'emendamento 12.12 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, che recepisce l'indicazione del Governo.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 12.12 (testo 4) e 12.0.26.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 12, compresi gli articoli aggiuntivi, sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti dei relatori.

I relatori ritirano gli emendamenti 7.2000 e 9.1000 e presentano l'emendamento 12.0.2000 (testo 2), pubblicato in allegato, che recepisce il parere della Commissione bilancio.

Col parere favorevole del Governo, gli emendamenti 1.1000, 7.1000, 8.1000, 12.0.1000 e 12.0.2000 (testo 2) sono approvati con distinte votazioni.

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo X1.1 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) esprime preliminarmente considerazioni critiche sul contenuto del decreto-legge n. 85 del 2022 – che l'emendamento X1.1 trasferisce all'interno del provvedimento in esame – ritenendo che esso non fornisca sufficienti garanzie per il futuro dei lavoratori coinvolti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva che il suo subemendamento X1.1/19 (testo 2) è finalizzato a tutelare i lavoratori, evitando che il passaggio in ANAS possa comportare un deterioramento delle loro condizioni economiche e normative.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) replica che, anche laddove fosse approvato il subemendamento della senatrice Di Girolamo, il testo finale non prevedrebbe comunque la garanzia per tutti i lavoratori di essere assunti in ANAS.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) segnala che il suo subemendamento X1.1/28 (testo 2) è finalizzato proprio a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nella manutenzione delle autostrade A24 e A25.

In considerazione delle diverse sensibilità esistenti sul tema, i relatori si rimettono alla Commissione su tutti i subemendamenti e sull'emendamento X1.1.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere favorevole sui subemendamenti X1.1/19 (testo 2) e X1.1/28 (testo 2), formulando su tutti gli altri subemendamenti invito al ritiro o altrimenti parere contrario. Insistono infine per l'approvazione dell'emendamento X1.1.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) dichiara che, in deroga all'accordo intercorso tra i Gruppi di ritirare tutti gli emendamenti non condivisi tra i Gruppi e col Governo, il Gruppo di Forza Italia non ritirerà i subemendamenti all'emendamento X1.1 e annuncia il voto favorevole sul subemendamento X1.1/2, esprimendo forti critiche sulla decisione del Governo di procedere a quello che appare come un vero e proprio esproprio,

a suo avviso totalmente ingiustificato anche alla luce delle decisioni completamente diverse che sono state adottate in passato con riferimento alla concessione con Autostrade per l'Italia. Ricorda inoltre il contenzioso in corso, che potrebbe subire delle svolte già nella giornata di domani e che rende ancora più inopportuna la richiesta del Governo di approvare ora il suo emendamento. Si associa inoltre alla forte preoccupazione già espressa dal relatore Paroli per il futuro dei lavoratori coinvolti.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che il Gruppo della Lega non parteciperà alle votazioni, riservandosi peraltro ogni ulteriore valutazione per l'esame in Aula.

Il senatore BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) comunica che anche lui dovrà essere considerato presente e non votante.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda che il decreto-legge è stato approvato in Consiglio dei ministri con l'accordo di tutte le componenti della maggioranza.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) afferma che la stessa cosa è avvenuta con riferimento al decreto «aiuti», quando è stato il MoVimento 5 Stelle a prendere le distanze dalla maggioranza di cui faceva parte.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che i ministri del MoVimento 5 Stelle in Consiglio dei ministri si sono astenuti sul testo del decreto «aiuti».

Gli identici subemendamenti X1.1/2 e X1.1/3 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Viene poi respinto anche il subemendamento X1.1/4.

La senatrice LUPO (*M5S*) ritira il subemendamento X1.1/5.

Il subemendamento X1.1/7 viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento X1.1/9, stigmatizzando la procedura prevista dal decreto-legge, che prescinde perfino dal vaglio della Corte dei conti.

Il subemendamento X1.1/9 è posto in votazione ed è respinto.

I subemendamenti X1.1/10 e X1.1/11 decadono per assenza dei proponenti.

La senatrice LUPO (*M5S*) ritira il subemendamento X1.1/12.

Il subemendamento X1.1/14 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira il subemendamento X1.1/15.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento X1.1/16, ribadendo le forti preoccupazioni di Forza Italia per la sorte dei lavoratori.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) osserva che il Gruppo del PD è molto sensibile al tema legittimamente sollevato dal senatore Mallegni e che proprio per tale motivo ha presentato il subemendamento X1.1/27, volto a tutelare i lavoratori.

Il subemendamento X1.1/16 viene posto in votazione e risulta respinto.

I subemendamenti X1.1/17 e X1.1/18 decadono per assenza dei proponenti.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento X1.1/19 (testo 2).

I senatori MARGIOTTA (*PD*) e DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) riformulano, rispettivamente, i subemendamenti X1.1/21 e X1.1/26 in due testi 2, pubblicati in allegato, identici al subemendamento X1.1/19 (testo 2).

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritira il subemendamento X1.1/24.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) segnala che il subemendamento X1.1/19 a suo avviso non fornisce risposte sufficienti ai lavoratori.

I subemendamenti identici X1.1/19 (testo 2), X1.1/21 (testo 2) e X1.1/26 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati, con conseguente preclusione dei subemendamenti X1.1/20, X1.1/22, X1.1/23 e X1.1/25.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) sottoscrive il subemendamento X1.1/27 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento X1.1/28 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira il subemendamento X1.1/29.

I senatori DI GIROLAMO (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*) sottoscrivono il subemendamento X1.1/28 (testo 2).

I subemendamenti identici X1.1/28 (testo 2) e X1.1/27 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira il subemendamento X1.1/33.

I subemendamenti identici X1.1/30, X1.1/31 e X1.1/32 sono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento X1.1/34, che dà voce ad un'istanza molto sentita nei territori, esentando dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio.

Il subemendamento X1.1/36 decade per assenza del proponente.

Con distinte votazioni i subemendamenti X1.1/34 e X1.1/35 sono respinti.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento X1.1/37.

Il subemendamento X1.1/38 decade per assenza del proponente.

Il subemendamento X1.1/37 viene posto in votazione ed è respinto.

Il subemendamento X1.1/39 decade per assenza del proponente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) invita il Governo a modificare il parere reso sul subemendamento X1.1/40 e a rimettersi alla Commissione, ritenendo incomprensibile che si possa esprimere un parere contrario sulla richiesta di istituire un tavolo istituzionale che dia voce ai sindacati, ai consumatori e agli utenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice De Petris.

Il subemendamento X1.1/40 viene accantonato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ribadisce l'importanza del subemendamento X1.1/41, volto a risolvere l'annosa questione di quei residenti di Roma capitale che per muoversi dai loro quartieri devono percorrere tratti della A24 pagando i relativi pedaggi. Alla luce del parere del Governo e del parere contrario reso dalla Commissione bilancio, d'intesa con la senatrice Lupo, lo ritira in vista di una sua trasformazione in ordine del giorno.

Il subemendamento X1.1/43 viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira i subemendamenti X1.1/52, X1.1/53, X1.1/54, X1.1/55, X1.1/57 e X1.1/58.

I rappresentanti del Governo si rimettono alla Commissione sul subemendamento X1.1/40.

I componenti del Gruppo di Forza Italia sottoscrivono il subemendamento X1.1/40.

Il subemendamento X1.1/40 viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) dichiara il voto contrario di Forza Italia sull'emendamento del Governo X1.1.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ribadisce che i ministri di Forza Italia in Consiglio dei ministri hanno approvato il decreto-legge n. 85.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ricorda che quei ministri hanno poco tempo dopo lasciato Forza Italia.

L'emendamento X1.1 viene posto in votazione e risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'ultimo parere della Commissione bilancio e che si procederà dunque all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 3.0.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione della Commissione bilancio.

Col parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 3.0.4 (testo 2) viene posto in votazione ed è approvato.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) riformula l'emendamento 4.0.3 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Col parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 4.0.3 (testo 3) viene posto in votazione ed è approvato.

Col parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 5.2 (testo 3) è posto in votazione ed è approvato.

In considerazione del parere contrario reso dalla Commissione bilancio, il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 6.0.1.

Col parere favorevole dei relatori e del Governo sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 7.133 (testo 2), 8.24, 8.30 e 10.12 (testo 2), che risultano approvati.

Col parere favorevole del Governo, viene posto in votazione ed è approvato l'emendamento di coordinamento Coord. 1.

In considerazione del fatto che il Governo è dimissionario e che ha in ogni caso richiesto tempo maggiore per esaminare il contenuto degli ordini del giorno, il PRESIDENTE propone di ritenere ritirati tutti gli ordini del giorno, che potranno essere esaminati in Aula ove ripresentati.

La Commissione conviene.

La Commissione conferisce infine il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame. I relatori sono altresì autorizzati a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 2,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2646
(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.0.4 (testo 2)

PESCO, FEDE, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore della nautica da diporto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituisce limite di spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili

3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (U13) ti. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».

Art. 4.

4.0.3 (testo 3)

MARGIOTTA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'IRES previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti, nonché i criteri per la determinazione degli stessi, per ciascuna tipologia dei prelievi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il medesimo decreto di cui al secondo periodo.

9-quater. I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge, e di cui all'articolo 36 del codice della naviga-

zione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

4.0.3 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'IRES previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti, nonché i criteri per la determinazione degli stessi, per ciascuna tipologia dei prelievi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema

portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il medesimo decreto di cui al secondo periodo.

9-quater. I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge, e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato 'Registro internazionale', nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.";

2) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

1-*quater*. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.";

b) dopo l'articolo 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-*ter*.

(Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)

1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater*, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-*quater*, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispet-

tate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 6-*quater*.

(Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)

1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-*quater* si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.

Art. 6-*quinquies*.

(Proventi ammissibili)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine

nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.

4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6-sexies.

(Noleggio a tempo o a viaggio di navi)

1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-*quater*, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locatate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

Art. 6-*septies*.

(Locazione di navi a scafo nudo)

1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 6-*octies*.

(Conformità agli orientamenti marittimi)

1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato."

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 di-

cembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-*quinquies*:

1) al comma 1, le parole: "purché abitualmente e non occasionalmente" sono sostituite dalle seguenti: "anche su base temporanea o occasionale";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.";

b) all'articolo 49-*sexies*, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.. Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre».

4.0.10 (testo 2)

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Gli immobili residenziali destinati alle attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 per svolgere tali attività devono rispondere ai requisiti tecnici di sicurezza ed igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.».

Art. 5.**5.2 (testo 3)**

RIPAMONTI, BRUZZONE, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: «e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario» con le seguenti: «, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario.».

Art. 6.**6.23 (testo 2)**

MALLEGGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"».

6.24 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"».

6.0.3 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-ter.

(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiano)

1. Allo scopo di realizzare le sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato nonché per rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale:

a) ANAS S.p.A. e le società da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, appositi accordi e convenzioni con le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa Ferservizi S.p.A. anche in qualità di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del Gruppo;

b) ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi-quadro, stipulati dalle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;

c) ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono concedere alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione."».

Art. 7.**7.12 (testo 2)**

CROATTI, FEDE

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi."»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

7.13 (testo 2)

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI, RUFA

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi."»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

7.15 (testo 2)

MARGIOTTA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a)* premettere la seguente:

«0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi."»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

7.16 (testo 2)

CONZATTI, EVANGELISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:

«0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi."»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del

presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno».

7.17 (testo 2)

RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi."»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.».

7.45 (testo 2)

VONO, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 110, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, le parole: "per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3";

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile

secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

d-ter) all'articolo 114, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6, dopo le parole: "Le modalità per l'immatricolazione" sono aggiunte le seguenti ", gestite esclusivamente in via telematica,";

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

7.46 (testo 2)

VONO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 110, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, le parole: "per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3";

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

d-ter) all'articolo 114, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6, dopo le parole: "Le modalità per l'immatricolazione" sono aggiunte le seguenti: ", gestite esclusivamente in via telematica,";

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le

modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

7.47 (testo 2)

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 110, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, le parole: "per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, *2-bis* e 3";

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"*5-bis*. Le operazioni di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

d-ter) all'articolo 114, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6, dopo le parole: "Le modalità per l'immatricolazione" sono aggiunte le seguenti: ", gestite esclusivamente in via telematica,";

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"*6-bis*. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."»

7.48 (testo 2)

DI GIROLAMO, VANIN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 110, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, le parole: "per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di svolgimento, in via

esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3";

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

d-ter) all'articolo 114, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6, dopo le parole: "Le modalità per l'immatricolazione" sono aggiunte le seguenti: ", gestite esclusivamente in via telematica,";

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

7.49 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI, RUFA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 110, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, le parole: "per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3";

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

d-ter) all'articolo 114, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6, dopo le parole: "Le modalità per l'immatricolazione" sono aggiunte le seguenti: ", gestite esclusivamente in via telematica,";

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

7.70 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI, RUFA

Al comma 1, lettera h), numero 2) capoverso 8-ter) sostituire le parole da: «Se, il giorno della prova» a «la patente è revocata» con le seguenti: «In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.».

7.71 (testo 2)

BERUTTI

Al comma 1, lettera h), numero 2) capoverso 8-ter) sostituire le parole da: «Se, il giorno della prova» a «la patente è revocata» con le seguenti: «In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.».

7.72 (testo 2)

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera h), numero 2) capoverso 8-ter) sostituire le parole da: «Se, il giorno della prova» a «la patente è revocata» con le seguenti: «In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è

revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.».

7.73 (testo 2)

EVANGELISTA

Al comma 1, lettera h), numero 2) capoverso 8-ter) le parole da: «Se, il giorno della prova» a «la patente è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.».

7.91 (testo 2)

MAGORNO, EVANGELISTA

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) dopo l'articolo 186-bis, è inserito il seguente:

"Art. 186-ter.

(Guida per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i neo-patentati con più di un passeggero in orari notturni)

1. Ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato guidare con più di un passeggero dalle ore 00:00 fino alle ore 05:00.

2. I conducenti che incorrano nella violazione del comma precedente sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.

3. Se il conducente provoca altresì un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

4. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

5. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al comma 2 si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

6. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

7. Una quota pari al trenta per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 9-*bis* del dell'articolo 186"».

7.121 (testo 2)

ASTORRE, MARGIOTTA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-*terdecies*, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

7.133 (testo 2)

MALLEGGNI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di completare l'Asse viario di collegamento tra la via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel comune di Pietrasanta in Provincia di Lucca, è assegnato a detto Comune, nell'anno 2022, un contributo di euro 500.000 finalizzato all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari ad euro 500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

7.135 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione necessari a garantire la viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna e di assicurare una alternativa alla E 45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3 bis "Tiberina" sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana, è assegnata ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, l'importo di 5 milioni per l'anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, previa presentazione di un Piano degli interventi, identificati dai CUP, da parte dei soggetti attuatori, alla ripartizione ed assegnazione delle risorse tra gli stessi. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

7.0.30 (testo 2)

COLTORTI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-ter.– (*Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiano*) – 1. Allo scopo di realizzare le sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato nonché per rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale:

a) ANAS S.p.A. e le società da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, appositi accordi e convenzioni con le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa Ferservizi S.p.A. anche in qualità di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del Gruppo;

b) ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi-quadro, stipulati dalle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;

c) ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono concedere alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione.».

Art. 8.**8.1 (testo 2)**

CIOFFI, FEDE, VANIN, PAVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile» *con le seguenti:* «Osservatorio nazionale per il supporto

alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile»;

8.5 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) previsione nei bandi di gara, ai fini della valutazione delle offerte di criteri premiali relativi all'effettuazione di investimenti afferenti al materiale rotabile e alle dotazioni tecnologiche, ai sistemi di bigliettazione elettronica, agli apparati e ai sistemi di mobilità condivisa e alle piattaforme digitali;"».

8.21 (testo 2)

GARAVINI, EVANGELISTA

Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «mensile» con la seguente: «trimestrale»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico assegna all'azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l'esecuzione degli interventi manutentivi comunicati. Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi.».*

8.22 (testo 2)

BERUTTI

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «mensile» con la seguente: «trimestrale»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «in caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico assegna all'azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l'esecuzione degli interventi manutentivi comunicati. Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi.».*

8.23 (testo 2)

L'ABBATE

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «mensile» con la seguente: «trimestrale»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «in caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico assegna all'azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l'esecuzione degli interventi manutentivi comunicati. Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi.».*

8.58 (testo 2)

CATALFO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità gestionale della linea metropolitana di Catania, elevando, al contempo, la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

8.1000

I RELATORI

Al comma 3, dopo le parole: «può stipulare» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Art. 9.**9.7 (testo 2)**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, RIPAMONTI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche e integrazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9

aprile 2008, n.81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Fermo restando quanto previsto nel precedente periodo, nell'ambito del Sistema accentrato delle Manutenzioni è fatta salva la possibilità di finanziare e realizzare l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguirsi ai sensi delle precedenti lettere *a)* e *b)* e del successivo comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l'Agenzia del Demanio o i Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al precedente periodo, nei casi in cui interessino immobili già oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di Piani di Investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l'Agenzia del Demanio, l'esecuzione degli interventi ascritti ai Piani di Intervento dell'Agenzia del Demanio nei casi in cui questi riguardino immobili già oggetto di finanziamento nell'ambito del Sistema delle Manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia";

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria di importo dei lavori in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettera *a)* e *b)*, è curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili."

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi *11-bis* e *11-ter* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la data dell'abrogazione dell'articolo 92, comma *7-bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55.

7-ter. All'articolo 16-*sexies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «*1-bis.* Resta ferma la possibilità per le amministrazioni, le agenzie, la commissione e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprietà, di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla

durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore ai tre/dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti.».

9.12 (testo 2)

SANTANGELO, PAVANELLI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.».

9.14 (testo 2)

DRAGO, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale delle produzioni ittiche, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, procede a definirne le modalità di svolgimento a bordo di imbarcazioni nautiche a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, che dovrà tenere conto di un percorso formativo, facendo riferimento alle norme IMO STCW '95 e successive modifiche, prevedendo per gli studenti la frequenza del corso P.S.S.R. (Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali – *Personal Safety and Social Responsibilities*) con oneri a carico degli stessi».

9.16 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI, RUFA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.».

9.18 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.».

9.20 (testo 2)

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.».

9.21 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.».

9.26 (testo 3)

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 59, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, dopo la parola: "adozione" sono inserite le seguenti "dei principi"».

9.28 (testo 2)

CROATTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 59, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, dopo la parola: "adozione" sono inserite le seguenti: "dei principi"».

9.30 (testo 2)

CASTALDI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è apporata la seguente modificazione:

– al punto 12, le parole: "e Ortona" sono sostituite dalle seguenti: ", Ortona e Vasto"».

9.31 (testo 2)

PAGANO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è appor-tata la seguente modificazione:

– al punto 12, le parole: "e Ortona" sono sostituite dalle seguenti: ", Ortona e Vasto"».

9.32 (testo 2)

RUSPANDINI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è appor-tata la seguente modificazione:

– al punto 12, le parole: "e Ortona" sono sostituite dalle seguenti: ", Ortona e Vasto"».

9.33 (testo 2)

D'ALFONSO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è appor-tata la seguente modificazione:

– al punto 12, le parole: "e Ortona" sono sostituite dalle seguenti: ", Ortona e Vasto"».

9.39 (testo 2)

CANGINI, MALLEGNI, BARACHINI, VONO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"3-bis. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che fa-voriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la for-mazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione, nonché di

integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella Pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione può prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di Corsi di alta formazione e di perfezionamento *post lauream* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-ter. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, previo accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'Ateneo di appartenenza secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione, e in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

b) all'articolo 11, comma 2-bis, primo periodo dopo le parole: "possono essere" è inserita la seguente: "prioritariamente"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Scuola nazionale dell'amministrazione».

Art. 10.

10.8 (testo 2)

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RIPAMONTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato

di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

10.12 (testo 2)

DI GIROLAMO, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole:* «di particolare complessità»;

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città, nonché di miglioramento dell'accessibilità, della sicurezza e di rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile, *Smart City*, per la realizzazione di parchi gioco innovativi è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'attuazione di un Programma sperimentale denominato "DATECI SPAZIO" destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Le proposte sono trasmesse, anche per via telematica, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e devono indicare l'area oggetto di intervento, le finalità ludico didattiche perseguite, i profili di accessibilità, sicurezza e risparmio energetico, il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento, la parte destinata ai lavori e quella relativa alle forniture, le modalità e i costi di gestione, eventuali ulteriori contribuzioni alla realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili a finanziamento, nel limite massimo di 500 mila euro, esclusivamente degli interventi che non risultino già destinatari di contributi e risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o comunitari.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) i tempi e le relative modalità di erogazione del finanziamento;

b) i criteri per la valutazione delle proposte;

c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.

5-quater. La valutazione delle proposte di cui al comma 5-ter è svolta dall'Alta commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che, a tal fine, si può avvalere del supporto tec-

nico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'Alta commissione opera con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e l'avvalimento avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quinquies. L'Alta Commissione di cui al comma *5-quater*, all'esito dell'esame delle proposte presentate, predispone apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e il CUP di ciascun intervento che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da *5-bis* a *5-quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.13 (testo 2)

RIPAMONTI, BRUZZONE, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* In ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021 per l'adeguamento delle decisioni di investimento pubblico ai principi di coerenza e compatibilità con il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma *12-octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55, promuove, d'intesa con il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico previsto dal comma *12-septies* del citato articolo 4, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso" di cui al medesimo comma *12-septies*, denominato "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario ed a realizzare un miglioramento del contesto urbano.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis* è autorizzata in favore di Rete ferroviaria italiana s.p.a. la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 al 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029.

5-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto – legge n. 32 del 2019, il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana s.p.a. provvedono a definire, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività necessarie per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e delle opere di cui al "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" di cui al comma 5-*bis*, ferma l'attribuzione al comune di Genova delle funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel predetto progetto di riqualificazione.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 89 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 e quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

Art. 12.

12.7 (testo 2)

GIROTTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. All'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "provvedimento" è sostituita dalla seguente: "parere"».

12.12 (testo 4)

MARGIOTTA, D'ALFONSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Anche al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione

dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento, sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno e in particolare delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e in particolare per le Ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023.

1-ter. Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma *1-ter*, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie territoriali dello Stato.

1-quater. Per la corresponsione al personale non dirigenziale da reclutare ai sensi del comma *1-bis* dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2023, di cui euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'Interno e euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato.

1-quinquies. Agli oneri di cui ai commi *1-bis* e *1-quater*, pari a euro 2.624.475 per l'anno 2022 e a euro 32.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 1.449.364 di euro per l'anno 2022 e 17.892.368 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per 1.175.111 euro per l'anno 2022 e 14.601.332 euro annui a decorrere 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-sexies. All'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "I comandi o distacchi" sono inserite le seguenti: "del personale non dirigenziale";

b) al comma 3, primo periodo le parole: "per il personale non dirigenziale" sono soppresse.».

12.0.2000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti per le infrastrutture culturali)

1. Una quota, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è destinata a incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3, del medesimo decreto-legge, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale.».

Art. XI.

XI.1/21 (testo 2)

MARGIOTTA

All'emendamento XI.1, al Conseguentemente, lettera b), capoverso «Art. 7-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), al secondo periodo dopo le parole: «e che viene inquadrato», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo,» e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Al personale assunto da ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purché impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Services.p.a. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società.»;*

b) *al comma 7, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto – legge 28 settembre 2018,*

n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,».

X1.1/26 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS

All'emendamento X1.1, al Conseguentemente, lettera b), capoverso «Art. 7-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), al secondo periodo dopo le parole: «e che viene inquadrato», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo,» e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Al personale assunto da ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purché impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Services.p.a. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società.»;*

b) *al comma 7, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,».*

X1.1/27 (testo 2)

MIRABELLI

All'emendamento X1.1, al Conseguentemente, lettera b) capoverso «Art. 7-ter», apportare le seguenti modificazioni: dopo il comma 6, inserire la seguente:

«6-bis. In relazione alle procedure di affidamento indette da parte di ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni della legge 17 luglio 2020 n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nei limiti ivi previsti, a promuovere la stabilità occupazionale del personale della Società Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022, data di entrata in vigore del decreto legge 7 luglio 2022 n. 85, nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte

autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso la detta società.».

Coord. 1

I RELATORI

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «n. 152 e della» sono sostituite dalle seguenti: «n. 152, e della»;

al comma 3:

alla lettera a), dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), capoverso 427-bis, secondo periodo, le parole: «programma di cui al comma 422» sono sostituite dalle seguenti: «programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo»; e le parole: «del decreto legislativo 18 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «commi 422, 423, 426 e 427» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «ad ANAS S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.a.».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, primo periodo, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

alla lettera a), dopo le parole: «elenco di interventi» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

alla lettera b), le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;

al comma 5:

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «elenco di interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)»;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «elenco di interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «euro 675 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 675.000»;

al comma 3, lettera b), le parole: «risorse di cui al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;

al comma 4:

alla lettera b), numero 4), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola:»;

alla lettera b), numero 5), capoverso 1), dopo le parole: «e della ristorazione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 5:

al comma 1:

al capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «Mare Ligure occidentale» sono sostituite dalle seguenti: «Mar Ligure occidentale» e dopo le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al capoverso 7-quater, le parole: «i cui oneri sono posti a carico» sono sostituite dalle seguenti: «con oneri a carico» e le parole: «70 mila euro» e «200 mila euro» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «70.000 euro» e «200.000 euro»;

al capoverso 7-quinquies, lettera a), le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: «articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «al codice della strada, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «ricarica dei veicoli» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dei servizi di distribuzione dei carbolubrificanti» con le seguenti: «e successive modificazioni,» e sostituire le parole: «, delle norme» con le seguenti: «e delle norme»;

alla lettera c), numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «Alla sanzione» sono inserite le seguenti: «amministrativa del pagamento di una somma»;

alla lettera e), capoverso f), numero 2), le parole: «del 25 luglio 1996» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 luglio 1996,»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 25 luglio 1996» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 luglio 1996,».

All'articolo 8:

al comma 2:

all'alinea, la parola: «, provvede,» è sostituita dalla seguente: «provvede»;

alla lettera a), dopo le parole: «articolo 84, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

al comma 4, le parole: «e della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;

al comma 7, alinea, le parole: «di cui all'articolo 16-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 16-bis»;

al comma 8, le parole: «e relativa all'anno 2022, e da calcolarsi» sono sostituite dalle seguenti: «relativa all'anno 2022, da calcolare»;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «sono eserciti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al secondo periodo, dopo la parola: «determinata» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «nonché dell'entità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'entità»;

al quarto periodo, le parole: «, e sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «e sono destinate»;

al comma 11, al primo periodo, le parole: «prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prescrivendo le necessarie misure di mitigazione e» e, al secondo periodo, le parole: «prorogabile, una sola volta,» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile una sola volta».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinnea, dopo le parole: «all'articolo 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), le parole: «per il 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «per l'anno 2026 e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, 300 milioni»;

alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2026 al 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2026 e 2027» e le parole: «dal 2032 al 2034,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal 2032 al 2034 e»;

alla lettera c), le parole: «di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni»;

al comma 6, le parole: «risorse rinvenienti dall'abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione»;

al comma 8, alinea, dopo le parole: «All'articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

al comma 9, alinea, le parole: «procedure per digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «procedure per la digitalizzazione» e le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo» e le parole: «del 13 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, del 13 dicembre 2011»;

alla lettera b), dopo le parole: «risorse del PNC» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 101» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera c), le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte», dopo le parole: «risorse del PNC» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 101» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei materiali da costruzione, dei carburanti» e le parole: «e, al fine» sono sostituite dalle seguenti: «e al fine»;

al comma 4, le parole: «di cui articolo 22 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto» e dopo le parole: «dell'articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;

al comma 5, le parole: «e di euro 3.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.500.000» e le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC»;

al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».